

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 32

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e caratteristiche

1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio.

2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.

3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

Art. 2

Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all'articolo 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi.

2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.

3. La Giunta regionale provvede al controllo, all'approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti

nell'ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento.

Art. 3

Comitato regionale per la concertazione in agricoltura

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come "Tavolo verde" e "Tavolo agroalimentare":

- a) "Tavolo verde" per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:
- 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
 - 2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;
 - 3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante al "Tavolo verde" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) "Tavolo agroalimentare", per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:
- 1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;
 - 2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
 - 5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
 - 6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone

dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 4

Ricerca di interesse regionale e sperimentazione

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all'articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l'attività di divulgazione ed informazione di cui all'articolo 5.

5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.

Art. 5

Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione

1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all'articolo 4 comma 1, operanti nell'ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione.

2. L'informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale.

Art. 6

Progetti integrati di consulenza all'impresa

1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata.

2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 2 comma 4, esclusivamente tramite l'informazione, esercitano l'attività di cui al comma 1 ed in particolare:

- a) consulenza alla gestione aziendale;
- b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
- c) consulenza tecnico-produttiva;
- d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
- e) formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.

5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
- b) avere autonomia patrimoniale.

6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all'impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale.

8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati.

9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale.

Art. 7

Attività di consulenza al mercato e di prodotto

1. Le associazioni tra produttori e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di:

- a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione;
- b) consulenza di mercato;
- c) orientamento commerciale;
- d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.

2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all'articolo 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell'ambito regionale, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.

4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8

Tenuta della contabilità aziendale

1. La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 6.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole.

4. I Centri contabili riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Registro regionale dei tecnici agricoli

1. È istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
- b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.

3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento

to (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1.

Art. 10

Formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento:

- a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
- b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.
- c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.

2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.

3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.

Art. 11

Disposizioni applicative

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.

Art. 12

Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1:

- a) l'articolo 20;
- b) l'articolo 21;
- c) l'articolo 22;
- d) i commi 5 e 6 dell'articolo 23, come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- e) i commi 1 e 2 dell'articolo 24, come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

- f) i commi 1 e 2 dell'articolo 25;
- g) l'articolo 26.

2. Le norme di cui al comma 1 continuano comunque a trovare applicazione sino all'emanazione delle disposizioni applicative previste all'articolo 11.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'esercizio finanziario 2000 e quantificabili in lire 8.000 milioni per il medesimo esercizio, si fa fronte mediante riduzione di lire 3.000 milioni e di lire 4.300 milioni rispettivamente dai capitoli n. 12530 e n. 12532 e mediante prelevamento di lire 700 milioni dal capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 1, in termini di competenza per l'anno 2000, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 12600 denominato "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (articolo 4)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- b) capitolo n. 12602 denominato "Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione (articolo 5)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- c) capitolo n. 12604 denominato "Interventi regionali per la realizzazione di progetti integrati di consulenza all'impresa (articolo 6)" con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- d) capitolo n. 12606 denominato "Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al prodotto (articolo 7)" con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- e) capitolo n. 12608 denominato "Interventi regionali per favorire la tenuta della contabilità aziendale (articolo 8)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000.

3. Per gli anni successivi al 2000 si procede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Nomine da effettuarsi;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;

1. Indice

- Art. 1 - Finalità e caratteristiche
- Art. 2 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo
- Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura
- Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione
- Art. 5 - Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione
- Art. 6 - Progetti integrati di consulenza all'impresa
- Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto
- Art. 8 - Tenuta della contabilità aziendale
- Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli
- Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici
- Art. 11 - Disposizioni applicative
- Art. 12 - Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- Art. 13 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Berlato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 ottobre 1995, n. 29/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 novembre 1995, dove ha acquisito il n. 58

del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 23 novembre 1995;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 aprile 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Francesco Adami, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 luglio 1999, n. 6578;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1999, n.1403/22416/10, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il provvedimento sostituisce quasi integralmente il Titolo VII "Servizi reali all'impresa" della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 recando una nuova disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

Prima di passare all'illustrazione del testo proposto si reputa opportuno fornire alcuni cenni introduttivi al provvedimento medesimo.

Al riguardo giova richiamare che già la legge regionale n. 1/1991, nel riformulare al Titolo VII il disposto in precedenza dettato dalla legge regionale n. 88/1980 al Titolo IV (ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola), aveva recepito la necessità di adeguare la normativa in argomento con il nuovo quadro di riferimento che si era venuto a determinare soprattutto in relazione alle direttive ed alle regolamentazioni recate dalla Politica agricola comune.

In particolare, oltre che dalla impostazione del testo, dalla stessa denominazione del Titolo VII si individua la marcata influenza dei regolamenti (CEE) n. 270/1979 e n. 797/1985.

C'è da osservare che la legge regionale n. 1/1991 aveva confermato quanto già delineato dalla legge regionale n. 88/1980 e, cioè, di considerare i servizi di sviluppo come una misura "trasversale" e di concepire la loro organizzazione sotto forma di "sistema" ed aveva, inoltre, individuato come obiettivo finale di tale sistema quello di migliorare le capacità imprenditoriali e professionali degli imprenditori al fine di metterli in condizione di adeguarsi in maniera costante ed idonea al continuo cambiamento della politica agricola.

Tutto ciò nel contesto di una agricoltura sempre più coinvolta nelle esigenze di protezione dell'ambiente, di

una migliore organizzazione dell'offerta e di un ineludibile rapporto con l'agroalimentare e l'agroindustria.

Nel settore in esame, altre importanti connotazioni della legge regionale n. 1/1991 sono rappresentate dal criterio di organizzare le aziende per gruppi omogenei che operano per progetti, dal superamento del concetto di assistenza tecnica polivalente ed assistenza tecnica specializzata che vengono ricomprese nell'assistenza interaziendale, rimanendo, peraltro, disciplinata in via autonoma l'attività di assistenza specialistica.

Significativo è anche il piano esecutivo dei servizi di sviluppo previsto dall'articolo 21 quale strumento di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività che costituiscono i servizi medesimi.

Ciò posto, l'operatività quinquennale delle azioni e degli interventi nello specifico comparto ha dato modo di constatare la necessità di rielaborare concettualmente e disciplinarmente l'intera normativa per adeguarla alle attuali esigenze ed al mutato quadro di riferimento che fa da cornice all'intera legge regionale n. 1/1991.

La nuova normativa, che assumerà la titolazione più propria di "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", dovrà quindi tener conto da un lato delle carenze riscontrate nella legge previgente e dall'altro delle esigenze che si pongono per adeguarla alle realtà che si sono configurate e che si vanno configurando nel settore agricolo inteso nella sua più ampia accezione.

I momenti di verifica di maggior rilievo riguardano il segmento dell'assistenza tecnica il quale influenza a monte ed a valle gli altri segmenti che vanno a comporre il sistema integrato dei Servizi di sviluppo agricolo.

Preso atto dell'evoluzione che ha interessato le imprese agricole sotto l'influsso delle direttrici della politica comunitaria e nazionale e della stessa politica regionale nel settore, occorre esaminare la conseguente problematica.

Al riguardo si possono individuare alcuni obiettivi-vincolo il cui conseguimento è condizione indispensabile per la revisione dell'intero sistema.

Innanzitutto una normativa ha un'effettiva valenza se riesce a coniugare nella maniera più conveniente possibile le finalità che si propone l'ente pubblico con quelle riguardanti l'utente privato.

Il perseguimento di tale comune interesse postula in primo luogo la definizione dei rispettivi ruoli ed i momenti del loro raccordo.

In armonia con tale intendimento spetta quindi all'autorità regionale la fissazione degli obiettivi, delle condizioni e degli strumenti idonei.

Sulla scorta di tali riferimenti, con particolare riguardo all'assistenza tecnica, la domanda del servizio di cui si vuole fruire dovrà essere formulata da parte dell'imprenditoria agricola, la quale dovrà essere più responsabilmente coinvolta sia nei riguardi delle iniziative da assumere,

sia per quanto concerne la partecipazione finanziaria al costo di erogazione del servizio che, in ogni caso, va considerato e valutato alla stregua di un prodotto.

Permane quindi la connotazione di autogestione, ma si aggiunge anche una maggiore e più qualificata capacità di organizzazione per poter pervenire all'istituzione di un sistema integrato che assicuri congiuntamente condizioni di efficienza ed economicità.

Uno dei punti fondamentali che riguardano il riassetto dell'assistenza tecnica, articolantesi nelle tre principali aree della consulenza di gestione, tecnico-economica ed ambientale, è superare la sua attuale segmentazione che si esplica sia nelle formule attuative che nelle funzioni attribuite ai vari organismi rappresentativi del mondo agricolo.

In primo luogo va superata la residua distinzione tra assistenza interaziendale e assistenza specialistica che può essere ricomposta, a seconda dei vari livelli, nel concetto di una polivalenza o monovalenza ugualmente specialistiche erogate in modo coordinato a seconda del segmento di filiera considerato.

Particolarmente delicata è la problematica riguardante l'assegnazione dei ruoli alle organizzazioni professionali agricole, alle cooperative ed alle associazioni di produttori non solo per i rapporti tra di loro intercorrenti, ma anche per quelli con le amministrazioni e gli enti pubblici.

Nel merito è fondamentale stabilire un momento di concertazione tra pubblico e privato, considerata l'eterogeneità esistente tra tali soggetti sotto il profilo sia istituzionale che di rappresentatività.

Pertanto l'obiettivo principale è quello di poter disporre di servizi di sviluppo organizzati nelle varie componenti, caratterizzati da un'idonea specializzazione e contraddistinti da una conveniente flessibilità in relazione alla dinamica cui è soggetta la politica agraria ai vari livelli.

I riferimenti esterni alla revisione del testo legislativo vengono oggi forniti dalla nuova normativa che è intervenuta a livello comunitario ed a livello nazionale non integralmente considerata nella previgente versione.

In effetti nel nuovo scenario che contraddistingue tutta l'agricoltura europea, in particolare quella regionale, proprio in considerazione del ruolo che devono svolgere le imprese del settore, i servizi di sviluppo devono assumere sempre più la forma specialistica e privilegiare le attività che maggiormente possono favorire la valorizzazione del prodotto sul mercato consentendo la realizzazione di apprezzabili risultati economici alle gestioni imprenditoriali.

Ciò posto il presente progetto di legge concepisce i servizi di sviluppo agricolo come un sistema integrato, basato sulla formulazione di progetti in cui trovano contemporaneamente le esigenze espresse dal mondo agricolo con le finalità pubbliche.

Un breve esame dell'articolato permette di verificare quanto affermato. In particolare:

- l'articolo 1 delinea le finalità proprie dei servizi di sviluppo agricolo, quali lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione con particolare riferimento all'orientamento commerciale. Detto articolo definisce i servizi di sviluppo agricolo come un sistema integrato articolantesi nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare;
- l'articolo 2 definisce il Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo articolato per aree territoriali e settori di attività ed attuato tramite progetti presentati da organismi di diritto pubblico o privati selezionati tramite pubblica gara;
- l'articolo 3 istituisce la Consulta regionale per l'agricoltura con il compito di esprimere pareri sulle scelte programmatiche regionali e sulle azioni da intraprendere per la loro attuazione;
- gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 descrivono le misure su cui si articolano i Servizi di sviluppo agricolo distinte in misure relative alla ricerca e allo sviluppo e misure riguardanti la consulenza. In particolare l'articolo 6 sancisce espressamente che i centri di consulenza devono essere selezionati tramite pubblica gara ed avere operatività su tutto il territorio regionale, oltre che essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
- l'articolo 9 istituisce il Registro regionale dei tecnici agricoli, mentre l'articolo 10 disciplina l'attività di formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici;
- l'articolo 11 rinvia alla Giunta regionale l'elaborazione delle disposizioni applicative, mentre l'articolo 12 abroga parte del Titolo VII della legge regionale n. 1/91 salvaguardando l'operatività dell'articolo 7 della legge finanziaria 1999;
- l'articolo 13, infine, contiene la norma finanziaria.

Ciò premesso, è necessario ricordare che il progetto di legge de quo, proprio per il regime di aiuti ivi previsto, ha costituito oggetto di esame da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. L'iter di detto esame di compatibilità è stato particolarmente complesso e si è concluso soltanto nel marzo del 1999, vale a dire a circa tre anni di distanza dalla originaria notifica del progetto di legge alla Commissione e dopo ben quattro richieste di chiarimenti da parte della medesima agli uffici regionali. Come detto in precedenza l'esito dell'esame si è concluso positivamente come comunicato dal Commissario Franz Fischler, al Ministro degli Affari esteri, on. Lamberto Dini, con nota del 22 marzo 1999, SG(99) D/2108, con riconoscimento della deroga prevista dall'articolo 92, comma 3, lettera c) del trattato CE in quanto trattasi di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo del settore agricolo.

Naturalmente il presente progetto di legge riproduce fedelmente il testo esaminato favorevolmente dalla Comunità Europea.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

- Entro il **25 novembre 1999**, la Giunta regionale emana le disposizioni applicative della l.r. n. 32/1999 (art. 11, l.r. n.32/1999)
- Entro il **25 agosto 2000**, sono soppressi i Centri contabili con funzione di assistenza alle aziende agricole e di raccolta dei dati contabili, come indicato dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 1978, n. 69 (art. 8, comma 4, l.r. n. 32/1999)

5. Nomine da effettuarsi

- Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse (art. 3, comma 1, l.r. n. 32/1999)

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale servizi di sviluppo agricolo

7. Note agli articoli della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n.32/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 8, comma 4:

- Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, "Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura"

Nota all'art. 10, comma 2:

- Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 31 dicembre 1997, n. 113)